

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Nel collegio composto come da verbale che precede riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. omissis del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anni) 2018 vertente tra le parti di cui al verbale che precede, causa avente ad oggetto appello avverso sentenza n. 2758/17 del Tribunale di Roma pubblicata in data 20.11.2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Roma con la sentenza appellata ha rigettato la domanda proposta da CORRENTISTI nei confronti di BANCA, tesa alla declaratoria di illegittimità della capitalizzazione trimestrale, di indebita applicazione di CMS e superamento del tasso soglia antiusura, in ordine al conto corrente intrattenuto dalla società presso la detta banca, nonché alla ripetizione di somme indebitamente percepite ed ha condannato gli attori al pagamento delle spese.

Ha proposto appello la Impresa in liquidazione, in persona del suo liquidatore, chiedendo che in riforma della gravata, previo espletamento di CTU, sia accolta la domanda spiegata.

Si è costituita BANCA chiedendo il rigetto del gravame.

2. L'appello è infondato.

La pronuncia di primo grado.

Il Tribunale ha rilevato, quanto alla capitalizzazione trimestrale, che la parte attrice ha allegato che i rapporti sono stati accesi dopo la delibera CICR 9.2 2000 sicché, risultando dai contratti prodotti dalla Banca la previsione di reciprocità, la domanda era infondata.

Parimenti ha ritenuto legittima la pattuizione di CMS rimessa agli usi su piazza poiché prevista in contratto e, quanto al tasso soglia, ha ritenuto la domanda del tutto generica non individuandosi i periodi di assunto superamento né individuandosi gli elementi costitutivi sui quali la domanda avrebbe dovuto trovare fondamento.

L'appellante si duole con il primo motivo della errata valutazione da parte del primo giudice del materiale probatorio acquisito agli atti, deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 119 TUB e 210 c.p.c., afferma con il terzo motivo la erronea applicazione dell'art. 2967 c.c. in relazione al dedotto superamento del tasso-soglia; reitera infine le richieste di esibizione *ex* art.210 c.p.c. inerente la documentazione bancaria riguardante il conto e di espletamento di CTU, entrambe disattese dal primo giudice.

Più nello specifico con il primo motivo l'appellante sostiene che la ricostruzione del Tribunale non sia condivisibile in quanto:

Sentenza, Corte d'Appello di Roma, Pres. Maffei – Rel. Di Pinto, n. 7993 del 12 dicembre 2018

a) la BANCA costituendosi in giudizio avrebbe depositato i contratti i relativi ai rapporti di conto corrente n. omissis e tali contratti sarebbero intervenuti nel corso del rapporto, come dimostra la data apposta sui medesimi 6.08.2012;

b) nella propria comparsa la BANCA (cfr. pag. 6.7.8) avrebbe riconosciuto come i rapporti tra le parti fossero risalenti, eccependo la prescrizione dal 04.09.99;

c) i contratti sarebbero nulli in quanto si caratterizzano per essere monofirma.

Le doglianze sono nel complesso infondate.

Risulta *ex actis* che la stessa parte attrice in primo grado ha allegato che i rapporti erano sorti dopo il 9.2.2000.

La Banca di contro si è limitata ad eccepire la prescrizione per i dieci anni anteriori alla data di introduzione della lite, ma non ha datato I stipula dei rapporti all'anno 1999. Non trova riscontro in atti quanto affermato sub a) i merito alla datazione dei contratti. Quanto alla nullità dei contratti monofirma si richiama la massima espressa da Cass. SSUU 89812016.

Inoltre nulla deduce parte appellante in merito alla indeterminatezza delle • legazioni di cui all'atto di citazione riscontrata dal primo giudice.

La lacunosità della citazione di primo grado che si diffonde nella illustrazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia bancaria con pochi e riferimenti alla fattispecie concreta non risulta neppure colmata dalla assunta CTP, posto che non si rinviene in atti altro che due fogli dattiloscritti contenenti risultanze peritali che recano solo la indicazione delle somme che si assumono non dovute (di sub doc. 3 e 4 fasc. I grado appellante).

Il motivo va nel complesso disatteso.

3. Con il secondo motivo parte appellante assume che il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere assolto l'onere probatorio nonostante che la parte avesse in via richiesta *ex art.119 TUB* e insistito nella ammissione di esibizione *ex art.art.210 c.p.*, richiesta disattesa dal Tribunale, così violando le norme di legge teste richiamato così come interpretate e dalla Cassazione (richiama Cass. 11554/2017, che di recente ha affermato che il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi Mire venuto può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell'art 119 del vigente testo un o bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo, fermo restando, in tale ultima ipotesi, che la richiesta sia necessariamente mantenuta entro i confini della fase istruttoria del processo cui accede).

Ritiene la Corte che la doglianza sia infondata.

Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "*causa debendi*", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. (Nella specie, la S C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la banca alla restituzione al correntista delle somme indebitamente trattenute, nonostante la produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state annotate le rimesse oggetto della ornando di ripetizione). (Cass. n. 24948 del 23/10/2017).

Sentenza, Corte d'Appello di Roma, Pres. Maffei – Rel. Di Pinto, n. 7993 del 12 dicembre 2018

Spettava dunque al correntista la produzione in giudizio dei contratti e degli estratti conto, tuttavia, prima della instaurazione del giudizio lo stesso ha inviato richiesta ex art.119 TUB relativa soltanto ai contratti e successiva documentazione sottoscritta dal cliente (che la Banca nel costituirsi in giudizio ha depositato); quanto agli estratti conto, sicuramente indispensabili per l'espletamento di CTU, la richiesta è stata avanzata solo in corso di causa ai sensi dell'art.210 c.p.c..

Ritiene questa la Corte di dissentire dall'orientamento espresso dalla isolata pronuncia della Suprema Corte cui si richiama parte appellante.

L'adempimento da parte del correntista degli oneri assertivi riscontrato dal primo giudice ha giustamente contribuito alla declaratoria di inammissibilità delle richieste di prova.

Il motivo va rigettato.

4. L'ultimo motivo di gravame censura la pronuncia appellata laddove ha ritenuto indeterminata e generica la domanda concernente l'usura.

Anche tale doglianza, pure assorbita alla luce del mancato adempimento probatorio di cui al precedente paragrafo.

Nell'atto di citazione di primo grado l'odierna appellante ha sostenuto avrebbe applicato un tasso sproporzionato, ossia avrebbe applicato un Tasso soglia del 150% per un importo di euro 74.521,60 per il conto omissis.

Manca la specificazione dei periodi in cui si sarebbe determinato tale fenomeno, non risultano neppure prodotti i decreti e le rilevazioni avverti ad oggetto i tassi soglia sicché la domanda non può trovare accoglimento (cfr. Cass.2014 n.15065).

L'appello va dunque rigettato.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza della appellante e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando:

a) rigetta l'appello;

b) condanna la appellante al pagamento all'appellata delle spese di lite liquidate in euro 6.254,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali al 15%

c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma quater T.U.115/2002 per la integrazione di somme dovute a titolo di contributo unificato.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*